



Regione Lombardia

DECRETO N. 5541

Del 28/04/2026

Identificativo Atto n. 496

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

ESAMI DI QUALIFICA E DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) DELLA REGIONE LOMBARDIA - DISPOSIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2025/2026

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ITS ACADEMY

VISTA la normativa applicabile:

- la L.R. 6 agosto 2007, n. 19, *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”*;
- la L.R. del 15 ottobre 2015, n. 30 *“Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul Sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del lavoro”*;
- il Decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- il Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 61 *“Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;

VISTA la normativa attuativa:

- il Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010, che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29 aprile 2010, con cui è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito anche “leFP”) del secondo ciclo ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005;
- l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011, con il quale sono state adottate le Linee guida di cui all'Allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. 226/2005, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;

VISTA la disciplina regionale in materia di leFP e di esami:

- il Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 *“Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione*



Regione Lombardia

professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)", di seguito "Indicazioni";

- il Decreto n. 7214 del 28 febbraio 2014 "Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di II Ciclo", di seguito "Procedure";
- la DGR n. XI/3192 del 3 giugno 2020 "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021" che, tra le altre cose, ha approvato i format degli attestati di qualifica e diploma professionale, nonché di certificazione delle competenze;
- la DGR n. XII/4615 del 23 giugno 2025 "Aggiornamento del Repertorio regionale dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale (leFP)";
- la DGR n. X/7765 del 17 gennaio 2018 "Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019", in particolare l'Allegato D "Linee guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina.";
- la DGR n. XI/6042 del 1° marzo 2022 "Aggiornamento delle Linee guida relative all'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla DGR n. X/7765 del 17/01/2018";

RICHIAMATO l'Accordo territoriale tra la Regione Lombardia e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia per l'erogazione da parte degli istituti professionali dell'offerta di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà a partire dall'anno scolastico e formativo 2023/2024 in attuazione dell'art. 7 c. 2 del D.lgs. n° 61 del 13 aprile 2017, la cui sottoscrizione con firma digitale si è perfezionata in data 4 agosto 2022 e la cui validità è stata rinnovata con DGR n. XII/4732 del 14 luglio 2025 per un'ulteriore annualità formativa (2026/2027);

RICHIAMATA la DGR n. IX/3318 del 18 aprile 2012, con cui sono state stabilite le date relative al calendario scolastico regionale;

DATO ATTO che la citata LR 19/2007 fissa le modalità di attuazione della potestà esclusiva regionale in materia di leFP, prevedendo in capo a Regione funzioni di programmazione e di organizzazione del sistema di leFP, tra le quali sono compresi, nel rispetto dei LEP fissati dalla normativa statale, il rilascio dei titoli di studio conclusivi dei percorsi leFP e la disciplina delle prove di esame;



Regione Lombardia

RITENUTO di fissare per l'anno scolastico e formativo 2025/2026 delle specifiche disposizioni applicabili alle relative sessioni di esame, così da fornire alle istituzioni formative e scolastiche le modalità e le tempistiche di attuazione della disciplina sugli esami di qualifica e diploma leFP;

PRECISATO che le suddette disposizioni sono finalizzate a:

- richiamare, dettagliare operativamente e, ove necessario, integrare le procedure regionali in materia di commissioni di esame e dei loro presidenti, di cui alle "Indicazioni" e "Procedure", a uso delle istituzioni formative e scolastiche;
- stabilire le date in cui si svolgeranno le prove d'esame relative all'anno formativo 2025/2026;
- disciplinare la possibilità di accesso agli esami da parte di candidati esterni, prevedendo ai fini della semplificazione procedurale la presentazione delle istanze direttamente alle istituzioni formative e scolastiche, che dovranno definire i crediti formativi dei candidati ammessi;
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli alunni apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015 (apprendistato di primo livello);
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli alunni frequentanti percorsi modulari per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa corrispondenti alla terza annualità, che abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico-professionali di Profilo;
- disciplinare lo svolgimento dell'esame di abilitazione per figure professionali normate;

VALUTATO, anche per dare continuità a quanto stabilito per le annualità precedenti e nelle more della revisione delle Indicazioni e Procedure, di mantenere anche per l'Anno formativo 2025/2026 la stessa articolazione del punteggio finale attribuibile agli studenti in termini sia di valore del credito di ammissione agli esami sia del punteggio delle singole prove d'esame, così da meglio valorizzare il percorso formativo degli allievi;

VALUTATO inoltre:

- di prevedere, oltre alle sessioni ordinarie di esame, una sessione straordinaria nel mese di luglio 2026, utile allo svolgimento delle prove di esame per gli allievi partecipanti a progetti di speciale rilevanza strategica oppure, in caso di necessità, per consentire lo svolgimento delle prove per motivazioni di contingenza e urgenza debitamente motivate e autorizzate dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro;



Regione Lombardia

- di introdurre una nuova modalità di abbinamento dei Presidenti, iscritti all'elenco regionale, alle commissioni di esame, sempre nel rispetto dei criteri fissati dalla DGR 6042/2022;

RITENUTO quindi di approvare le disposizioni in materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l'anno scolastico e formativo 2025/2026, di cui all'Allegato A *"Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni per l'anno scolastico e formativo 2025/2026"* e al relativo Allegato A1 *"Richiesta di ammissione in qualità di candidato esterno agli esami di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale – Anno scolastico e formativo 2025/2026"*, che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che:

- il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di leFP di qualifica e di diploma, al fine di consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;
- in sede di approvazione di ciascuno dei quattro Avvisi pubblici di finanziamento dei percorsi formativi interessati dalle procedure di esame (Decreto 9578/2025 e s.m.i., Decreto 8833/2025 e s.m.i., Decreto 11381/2025, Decreto 15160/2025) sono state rispettate le regole e le procedure, di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12 febbraio 2018, e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

VISTI la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale"* e i Provvedimenti Organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse e in premessa e qui interamente richiamate

1. di approvare:

- le disposizioni in materia di esami di qualifica e diploma professionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno scolastico e formativo 2025/2026, di cui all'**Allegato A** *"Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale della"*



Regione Lombardia

Regione Lombardia – Disposizioni per l'anno scolastico e formativo 2025/2026”;

- il format di richiesta di ammissione agli esami leFP in qualità di candidati esterni, di cui all'**Allegato A1** *“Richiesta di ammissione in qualità di candidato esterno agli esami di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale – Anno scolastico e formativo 2025/2026”;*

che costituiscono entrambi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e alle Istituzioni Scolastiche e Formative che erogano percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno di leFP;
4. di pubblicare il presente atto sul sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

La Dirigente
VALERIA MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

**ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Disposizioni per l'anno scolastico e formativo 2025/2026

INDICE

1. PREMESSA	3
2. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI	4
2.1 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	4
3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)	5
3.1 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
3.2 MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ESAME	5
3.3 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE	6
3.4 ESCLUSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI DALLE PROVE PER LE FIGURE NORMATE	6
3.5 DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI	6
4. ALLIEVI AGGREGATI	7
5. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI	7
6. COMMISSIONI	7
7. PROVE D’ESAME	8
7.1 ARTICOLAZIONE DELLE PROVE	8
7.2 ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA	9
7.2.1 <i>Indicazioni per le prove equipollenti</i>	9
7.2.2 <i>Indicazioni per le prove individualizzate</i>	10
8. ALLIEVI DSA E BES	10
9. CALENDARIO DELLE SESSIONI	11
10. APPRENDISTI	12
11. FIGURE NORMATE	12
12. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI	14
13. PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME	14
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	16

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento degli esami conclusivi dei **percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno scolastico e formativo 2025/2026**.

La disciplina regionale di riferimento è contenuta nei seguenti atti e, in particolare, nei paragrafi indicati:

- Decreto n. 12550/2013 “Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di IeFP di secondo ciclo” (di seguito: “Indicazioni”) – Allegato A punto 4.5.2, avente ad oggetto requisiti di ammissione degli allievi all’esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- Decreto n. 7214/2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di IeFP di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550/2013” (di seguito: “Procedure”), Allegato 1 punti 2.1. e 2.4 aventi ad oggetto scrutini e ammissione a nuova annualità e all’esame, esami e certificazioni finali.

Nelle more della revisione complessiva delle Indicazioni e Procedure, per l’anno formativo 2025/2026 si ritiene di apportare alcune deroghe meglio descritte più avanti nel documento, in continuità con quanto già attuato nell’Anno Formativo 2023/2024 e nell’Anno Formativo 2024/2025:

- Modifica credito d’ingresso;
- Modifica punteggio massimo delle singole prove d’esame.

Le presenti disposizioni valgono per tutti i percorsi di IeFP che giungono a conclusione nella presente annualità scolastica/formativa, erogati dalle Istituzioni formative accreditate e dalle Istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà.

Allo scopo di facilitare la lettura e la comprensione di questo documento si esplicita il significato della seguente terminologia:

- allievo interno: allievo iscritto e frequentante l’Istituzione scolastica o formativa;
- candidato esterno: soggetto che partecipa all’esame in qualità di “privatista”. Si rimanda al capitolo 4 del presente documento;
- allievo aggregato¹: allievo associato ad una specifica sezione, pur non facendone parte, ai soli fini dello svolgimento delle prove;
- docente aggregato²: docente formatore, anche non facente parte dell’équipe del percorso, e non membro della commissione. Ai fini della correzione della prova centralizzata, e solo in casi specifici e circoscritti per la prova professionale e il colloquio, può essere aggregato alla commissione, pur non essendo equiparato ai Commissari e non partecipando alla valutazione in sede di scrutinio finale.

¹ Disciplina completa: Indicazioni 4.5.2.a). Procedure 2.4.8

² Disciplina completa: Indicazioni 4.5.2.b). Procedure 2.4.4

2. AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

L'ammissione all'esame è condizionata al raggiungimento degli Obiettivi di apprendimento, relativi alle **competenze di base e tecnico-professionali**, che trovano riferimento negli allegati B1 e B2 della DGR n. XI/3192/2020³ per i percorsi di terzo anno, quarto anno e quadriennali.

Il possesso dei seguenti requisiti da parte degli allievi è condizione per l'ammissione all'esame:

- frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi nonché di specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza⁴;
- valutazione positiva nel comportamento;
- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli Obiettivi di apprendimento dello standard regionale - determinata in un credito formativo. **Per l'Anno Formativo 2025/2026, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo è determinato nel range tra 24 e 40 punti. Ne consegue che crediti inferiori a 24 non consentono l'ammissione all'esame;**
- per l'esame di Diploma (a esclusione dei percorsi quadriennali): possesso di Attestato di Qualifica leFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

Il giudizio di ammissione e la conseguente assegnazione di punteggio del credito formativo sono assunti sulla base di una valutazione complessiva della maturazione personale e del livello degli apprendimenti acquisiti durante l'intero percorso (triennale, quadriennale o di IV anno), basato sulle evidenze accertative effettuate nell'ultima annualità relativamente a tutti gli Obiettivi di apprendimento e documentate nel Portfolio.

2.1 Documentazione da produrre

L'équipe dei docenti formatori predispone e mette a disposizione delle commissioni la seguente documentazione, prevista dalla regolamentazione vigente:

- documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;
- Piano Formativo Personalizzato (PFP) del gruppo classe e/o di singoli allievi, Portfoli delle competenze personali e ulteriore eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- Piano Formativo Individuale (PFI) e dossier di valutazione individuale degli allievi apprendisti;
- specifica documentazione relativa agli allievi disabili e con disturbi speciali dell'apprendimento (DSA) o per casi particolari di malattia e di impedimento.

L'Istituzione dovrà inoltre predisporre la documentazione relativa all'identità e ai requisiti dei Commissari designati dalla stessa, nonché quella dei docenti formatori eventualmente aggregati e degli eventuali candidati aggregati ed esterni.

³ "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021".

⁴ Malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi (Indicazioni 4.5.2; Procedure 2.1).

3. AMMISSIONE DEI CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5.2 delle “Indicazioni” prevede l’accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni (detti comunemente “privatisti”) presso le istituzioni formative e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in regime di sussidiarietà.

In coerenza con quanto definito nella nota prot. n. E1.2019.0249781 del 31/05/2019, si specifica che **l’ammissione agli esami di candidati esterni dovrà attenersi alla finalità di assolvimento del “diritto-dovere”** dei percorsi di leFP, con l’obiettivo prioritario di portare al successo formativo minori e giovani. In particolare, si ricorda che la formazione per adulti dovrebbe più correttamente trovare collocazione nel sistema della formazione extra-obbligo scolastico, in particolare con riferimento alle figure che prevedono una successiva abilitazione.

3.1 *Requisiti di ammissibilità*

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF); oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione, anche nella modalità dell'apprendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l’esame di diploma: attestato di Qualifica leFP o di altro percorso di istruzione (conseguito nell’ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010), in entrambi i casi di profilo formativo professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti ad un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Presso ciascuna istituzione formativa o scolastica (nonché, ove applicabile, ciascuna sede), possono essere accolte esclusivamente le domande di ammissione all’esame di candidati esterni finalizzate all’acquisizione di titoli di qualifica o diploma per i quali le istituzioni organizzano prove d’esame destinate ad allievi interni.

In ogni caso le domande di ammissione all’esame di candidati esterni possono riferirsi alla sola sessione estiva (giugno 2026).

3.2 *Modalità di ammissione all’esame*

La domanda deve essere presentata, anche in modalità telematica, direttamente dagli interessati alle istituzioni scolastiche e formative, utilizzando il modello di cui all’Allegato A1, corredato delle

certificazioni e dichiarazioni sostitutive in esso riportate e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato.

Alla richiesta devono essere allegate le fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale sia del dichiarante (in caso di candidato minorenni alla presentazione della domanda) sia del candidato, se non coincidenti. Le domande devono pervenire entro il 25° giorno antecedente alla data di svolgimento dell'esame.

3.3 Valutazione delle domande pervenute

Una volta verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini stabiliti, le istituzioni scolastiche/formative ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari casistiche da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l'ordine cronologico delle domande pervenute.

L'istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal punto 2.4.9 delle "Procedure": sulla base dell'esame della documentazione, un'apposita commissione interna composta dal Responsabile della certificazione di competenze e da almeno due docenti formatori appositamente designati accerta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La prova di ammissione deve essere svolta in presenza.

A conclusione della prova la commissione determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame. Come specificato sopra al paragrafo 2, per l'Anno Formativo 2025/2026 e in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo utile per l'ammissione è determinato nel range tra 24 e 40 punti. Ne consegue che crediti inferiori a 24 non consentono l'ammissione all'esame.

3.4 Esclusione dei candidati esterni dalle prove per le figure normate

I candidati esterni non possono essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista nelle sessioni d'esame di IeFP.

3.5 Documentazione e controlli

Le istituzioni scolastiche e formative sono tenute a conservare, anche in formato digitale, la documentazione relativa all'ammissione e alla valutazione dei crediti formativi, utili ai fini delle necessarie verifiche da parte dei presidenti delle commissioni d'esame.

Ai fini dei controlli da parte degli Uffici regionali, copia della documentazione presentata dai candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia all'indirizzo **privatisti_iefp@regione.lombardia.it**, corredata della tabella riassuntiva per singola istituzione formativa/scolastica, da compilare secondo il modello che verrà reso disponibile.

4. ALLIEVI AGGREGATI

Possono accedere agli esami di qualifica e di diploma, in qualità di aggregati, gli allievi:

- che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur se ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- per il cui gruppo classe non è prevista una commissione d'esame (es. PPD);
- che stanno frequentando presso l'istituzione, nella quale chiedono di svolgere l'esame, un percorso per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa⁵ (corrispondente alla terza annualità), abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo. L'accesso all'esame di Qualifica professionale è pertanto subordinato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e all'acquisizione degli standard di apprendimento del Profilo. Qualora non ci siano percorsi leFP di qualifica e indirizzo corrispondenti al percorso per il contrasto alla dispersione e ai quali aggregare gli alunni, in accordo con Regione può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

Gli allievi aggregati possono essere ammessi esclusivamente alle prove d'esame nella sessione di giugno.

Le Istituzioni scolastiche e formative trasmettono l'elenco degli allievi aggregati all'Ufficio regionale competente, scrivendo all'indirizzo **privatisti_iefp@regione.lombardia.it**, entro il 15° giorno antecedente alla data di svolgimento dell'esame.

5. PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli allievi frequentanti i Percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD), di competenza delle istituzioni formative, che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto a giudizio dell'équipe dei docenti gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle Indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al conseguimento della qualifica, nel rispetto delle procedure previste dalla disciplina regionale.

Qualora non ci siano percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al PPD ai quali aggregare gli allievi, o qualora l'istituzione formativa lo ritenga opportuno, in accordo con l'Ufficio regionale competente può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

6. COMMISSIONI

Sono confermate le indicazioni relative alla composizione, alle condizioni di validità e alle attività della Commissione, nonché al ruolo e alle funzioni del Presidente, così come da paragrafo 2.4.3 delle "Procedure".

⁵ Percorsi previsti dalla DGR leFP 2025/2026 (disponibile a questo [link](#)), in particolare paragrafo 2.2. Si veda anche l'Avviso di finanziamento "leFP ordinaria 2025/2026" al paragrafo B.2.4 (disponibile a questo [link](#)).

Per le esigenze di seguito descritte al capitolo 9, relativamente all' eventuale dislocamento della commissione presso la residenza/domicilio oppure presso ospedali/case di cura, la commissione d'esame dovrà garantire le condizioni minime di validità delle operazioni di cui al par. 2.4.3 delle Procedure.

7. PROVE D'ESAME

7.1 Articolazione delle prove

L'esame consisterà in **tre prove**⁶:

- prova culturale di base;
- prova professionale per l'accertamento delle competenze tecnico-professionali;
- colloquio.

In deroga a quanto previsto dalle Indicazioni e dalle Procedure, per l'anno formativo 2025/2026 il **punteggio massimo attribuibile è pari a 60** ed è suddiviso come segue:

TIPO DI PROVA	OGGETTO DI ACCERTAMENTO	PUNTEGGIO
Prova culturale di base	livello di padronanza delle competenze di comunicazione in lingua italiana e straniera e in ambito matematico-scientifico	max 20 di cui: <i>italiano max 8</i> <i>matematica max 7</i> <i>inglese max 5</i>
Prova professionale	raggiungimento degli esiti di apprendimento tecnico-professionali costituenti il <i>core</i> della professionalità di riferimento	max 30
Colloquio	raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all'accertamento di dimensioni di competenza degli obiettivi di apprendimento culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale dell'allievo	max 10
Totale punteggio		max 60

La **prova sulle competenze culturali di base**, distinta per la Qualifica e per il Diploma e articolata in tre questionari (Italiano, Matematica, Inglese), è svolta mediante la somministrazione di una stessa identica prova per tutti gli allievi di ciascuna sessione di esami (cosiddetta "Prova centralizzata"). La prova è resa disponibile alle istituzioni scolastiche/formative da parte di Regione Lombardia sul sistema informativo SIUF-PRODE. Regione fornisce le griglie di correzione.

Con riferimento alla **prova professionale**, questa è predisposta dall'istituzione formativa o scolastica, che è tenuta a definire una griglia standard per la valutazione e certificazione dei risultati, in cui trovano evidenza gli elementi minimi indicati al punto 2.4.10 delle "Procedure".

Come previsto dal citato punto 2.4.10, il **colloquio** deve essere effettuato successivamente alla valutazione e alla determinazione del punteggio della prova culturale di base e della prova professionale.

⁶ Procedure 2.4.10

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo di cinque punti aggiuntivi per particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati⁷, fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti.

La durata e l'ordine di somministrazione della prova culturale di base, uguale per tutte le istituzioni interessate, sono i seguenti:

- italiano: 90 minuti
- matematica: 90 minuti
- inglese: 60 minuti

Con la finalità di dare indicazioni utili alle commissioni, si fornisce inoltre la **durata indicativa** della prova professionale e del colloquio, che dovrà essere in ogni caso modulata dalla commissione in funzione della tipologia e della struttura delle stesse:

- prova professionale: indicativamente minimo 4 ore
- colloquio: durata media indicativa di 30 minuti, variabile in rapporto alle finalità stesse della prova e ai singoli allievi. Il colloquio deve essere declinato in rapporto agli specifici Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli allievi disabili, Piano Didattico Personalizzato (PDP) per allievi con DSA, nonché dei PFI degli allievi in apprendistato⁸.

7.2 Allievi con disabilità certificata

Per gli allievi disabili certificati è possibile predisporre:

- **prove equipollenti** ai fini dell'acquisizione della qualifica/diploma, riferite allo stesso livello ed ambito di contenuto dello standard regionale e di quelle proposte centralmente;
- **prove individualizzate** ai fini del rilascio dell'attestato di competenza, riferite ad una programmazione individualizzata, che non corrisponde al livello e all'ambito dei contenuti standard⁹.

7.2.1 Indicazioni per le prove equipollenti

Le prove equipollenti sono predisposte dalle istituzioni scolastiche/formative. L'articolazione del punteggio è la medesima riportata nella tabella di cui al paragrafo 7.1. Con particolare riferimento alla prova culturale di base, le istituzioni possono applicare le seguenti indicazioni, che in ogni caso costituiscono un riferimento esemplificativo da adattare ai singoli casi:

ITALIANO

La prova di italiano propone elementi testuali che devono essere oggetto di comprensione e produzione. Non è specificamente finalizzata alla verifica della conoscenza della grammatica, dal momento che questa è testata nell'esercizio di produzione. La produzione consente di verificare l'ortografia, l'ampiezza e la pertinenza del lessico posseduto, la conoscenza della sintassi, eccetera. Al contrario, la comprensione del testo mira a verificare la capacità di selezionare informazioni dal testo fornito. Essa può svilupparsi mediante test a risposta multipla o attraverso esercizi di completamento

⁷ Indicazioni 4.5.2

⁸ Indicazioni 2.5.1

⁹ Procedure 2.4.11

del testo, mentre la produzione consiste nella redazione di un breve testo. La scelta tra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

MATEMATICA

La prova di matematica deve essere strutturata in modo da testare competenze spendibili in contesti lavorativi, come ad esempio frazioni, percentuali, interpretazioni di grafici, proporzioni, equazioni o disequazioni. La prova può consistere in questionari a risposta aperta o quesiti strutturati con risposta chiusa. La scelta fra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

INGLESE

La prova di inglese consiste nella comprensione del testo a cui è collegato un esercizio di completamento delle parti mancanti o quesiti a risposta aperta/chiusa. Questo esercizio consente la verifica della conoscenza del lessico e della comprensione di strutture grammaticali e sintattiche di base. La parte di produzione testuale è volta alla verifica della conoscenza del lessico specifico per l'ambito professionale di riferimento. La scelta fra le diverse tipologie di esercizio deve essere fatta tenendo conto del PEI.

7.2.2 Indicazioni per le prove individualizzate

Per la valutazione degli allievi con disabilità certificata, che accedono alle prove individualizzate per il solo rilascio dell'attestato di competenze, la Commissione dispone dello stesso punteggio massimo attribuibile in esito all'esame di 100 punti. In ogni caso la prova è progettata e valutata in funzione di criteri tali da considerare le specificità individuali e tenuto conto del PEI dell'allievo/a.

8. ALLIEVI DSA E BES

Per i candidati con disturbi dell'apprendimento (DSA) si rinvia a quanto previsto dalle "Procedure" al punto 2.4.12, i cui contenuti le commissioni sono tenute ad applicare.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente l'esame. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal fine, **il consiglio di classe trasmette il PDP alla commissione d'esame**. Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d'esame.

Sia per gli allievi DSA sia per quelli BES la strutturazione delle prove d'esame dovrà tenere conto delle specificità del processo di apprendimento di tali allievi. In particolare, nell'ambito dell'eventuale adozione di specifiche misure compensative e dispensative in favore di allievi che presentano specifiche difficoltà o sul piano della prova scritta o su quello dell'orale, **la commissione di esame dovrà tenere in considerazione gli interventi definiti nel PDP**.

9. CALENDARIO DELLE SESSIONI

Sono previste le seguenti sessioni di esame per l'anno scolastico-formativo 2025/2026:

PROVA CENTRALIZZATA	PERCORSI	TIPOLOGIA SESSIONE	ISTITUZIONI
4 giugno 2026	- sussidiari - ordinari, inclusa l'antidispersione - apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
9 luglio 2026 ¹⁰	- ordinari, inclusa l'antidispersione - apprendistato	Straordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
9 settembre 2026	- ordinari, inclusa l'antidispersione - apprendistato	Suppletiva (rispetto alla sessione di giugno 2026)	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
	- apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	
17 marzo 2027 ¹¹	- apprendistato, inclusa la sussidiarietà	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche

L'inizio delle procedure d'esame è subordinato alla realizzazione dell'intero percorso e al rispetto dei requisiti minimi ordinamentali¹².

L'esame è svolto esclusivamente in presenza.

I candidati che la commissione d'esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio oppure che si trovino nella condizione di degenza in luoghi di cura/ospedali per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹³ e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento della prova culturale di base centralizzata, possono essere ammessi a sostenere l'esame:

- durante la sessione suppletiva di settembre per gli esaminandi di giugno;
- nella prima sessione ordinaria valida per gli apprendisti;
- in via residuale, la prova culturale di base può essere somministrata a domicilio o presso l'ospedale/luogo di cura, ferme restando le condizioni minime di validità delle operazioni della Commissione di cui al par. 2.4.3 delle Procedure. In caso l'istituzione formativa/scolastica intenda avvalersi di questa possibilità è tenuta a trasmettere richiesta di autorizzazione a Regione Lombardia, inviando apposita PEC all'indirizzo lavoro@pec.regione.lombardia.it (all'attenzione della Dirigente Valeria Marziali).

In presenza dei medesimi gravi e documentati motivi e qualora il candidato si veda precluso lo svolgimento della **prova professionale e/o del colloquio**, in accordo con il Rappresentante Legale o suo delegato dell'Istituzione Formativa o con il Rappresentante Legale dell'Istituzione Scolastica, il

¹⁰ Sessione d'esame straordinaria dedicata a progetti di speciale rilevanza strategica o per motivazioni di contingenza ed urgenza debitamente motivate e autorizzate dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

¹¹ Per apprendisti: data esame valevole per le istituzioni formative accreditate SOLO per l'anno formativo 2026/2027, mentre essa è valida per le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà anche per l'anno formativo 2025/2026.

¹² Con riferimento ai percorsi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, si rinvia alla nota a piè pagina n. 5.

¹³ Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell'alunno o dei suoi conviventi.

Presidente ha facoltà di individuare un'altra data nella quale svolgere tali prove; **in ogni caso queste devono svolgersi entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione**. Laddove l'impedimento del candidato si prolunghi oltre tale termine, lo svolgimento delle prove non sostenute è rinviato alla sessione d'esame immediatamente successiva.

10. APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015 dovranno svolgersi nelle date previste al capitolo 9. Con riferimento alla prova professionale, essa può essere strutturata in funzione delle peculiarità del percorso formativo realizzato in apprendistato.

Possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di sei mesi, previsto dal proprio contratto, entro lo stesso mese in cui è prevista la sessione d'esame.

Per quanto concerne la composizione e la validità della Commissione d'esame per i percorsi in apprendistato, si rimanda a quanto disposto dalle "Procedure" al punto 3.2.814.

I candidati apprendisti presenti sui percorsi rientranti nell'offerta di terza e quarta annualità etichettata come "leFP DUALE GOL" e quelli presenti sui percorsi di leFP erogati in regime di Sussidiarietà non avranno necessità della creazione di una commissione d'esame separata, ma saranno ricompresi tra i candidati della sessione d'esame della sezione ordinamentale cui sono assegnati.

Si precisa altresì che dall'anno formativo 2025/2026 le sezioni degli allievi in apprendistato potranno essere popolate da numero minimo di un allievo ad un massimo di trenta allievi: per il ruolo di commissari esterni sarà previsto l'abbinamento di un numero di tutor aziendali pari al numero degli apprendisti presenti nella sezione, uno per ogni allievo.

11. FIGURE NORMATE

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **acconciatore** e di **estetista** (ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore. Le commissioni d'esame delle prove abilitanti sono costituite ai sensi del Decreto n. 4747 del 25/05/2011 per l'acconciatore e del Decreto n. 4128 del 17/05/2013 per l'estetista.

In particolare, le suddette abilitazioni si acquisiscono con il superamento dello **specifico esame abilitante** previsto dalla normativa, a seguito di frequenza del quarto anno di un percorso formativo di leFP con ammissione all'esame di diploma, oppure di un percorso annuale di specializzazione extra-DDIF (cui possono accedere candidati maggiorenni che hanno frequentato il corso biennale di cui alle citate leggi, oppure candidati minorenni in possesso della corrispondente Qualifica di leFP).

Le presenti disposizioni si applicano solo al caso di allievi frequentanti il quarto anno di leFP dell'Anno Formativo 2025/2026, i quali con l'ammissione all'esame di diploma nella medesima sessione dell'esame leFP possono accedere ad un **secondo contestuale esame finalizzato al conseguimento**

¹⁴ La Commissione è composta dal Presidente, da due docenti formatori dell'Istituzione formativa e/o scolastica che ha collaborato con l'azienda e dal tutor aziendale, quale membro a pieno diritto con funzioni valutative della Commissione stessa; la Commissione è comunque ritenuta valida se composta almeno dal Presidente e da due Commissari (Procedure, punto 3.2.8).

dell’abilitazione professionale con rilascio dell’attestato di specializzazione (sono pertanto esclusi i candidati “privatisti”).

Resta salvo che **il diploma professionale di leFP non è abilitante all’esercizio della professione**. Gli allievi risultati non idonei all’esame di diploma possono comunque risultare idonei all’esame abilitante e ottenere il relativo attestato.

Per gli allievi risultati non idonei nell’esame abilitante, la Commissione deve esprimere e documentare in modo valido e adeguato le motivazioni che hanno indotto alla valutazione di non idoneità. La relativa documentazione deve essere tenuta agli atti dell’Istituzione formativa.

In coerenza con quanto stabilito nel Decreto n. 12453 del 20/12/2012, per ottenere l’abilitazione, gli allievi dichiarati non idonei al termine dell’esame abilitante devono frequentare un percorso personalizzato extra-DDIF per colmare le carenze che hanno determinato la non idoneità¹⁵ e accedere all’esame attraverso il canale dei percorsi extra-DDIF.

Le due commissioni d’esame (di diploma e abilitante) sono costituite con il medesimo Presidente nominato dalla Regione e, per la parte abilitante, si avvalgono di un commissario certificatore delle competenze/responsabile della certificazione delle competenze nominato dall’Istituzione formativa e un rappresentante della stessa istituzione, scelto tra docenti e coordinatore del corso, così come previsto dal Decreto regionale n. 4747/2011 per la figura di acconciatore e dal Decreto regionale n. 4128/2013 per la figura dell’estetista. La Commissione d’esame è validamente costituita con la presenza di tutti e tre i componenti.

Nella riunione preliminare le due commissioni d’esame operano di norma congiuntamente, al fine di procedere alle operazioni necessarie, elaborando il calendario che stabilisce le giornate dedicate all’esame dei candidati che intendono conseguire l’abilitazione professionale. Le due commissioni possono valutare di far svolgere un’unica prova professionalizzante per entrambi gli esami, finalizzata ad accertare tutte le competenze previste anche ai fini dell’abilitazione. Viceversa, **per l’esame abilitante è necessario sostenere una specifica prova scritta, anche in forma di test, e una prova orale interdisciplinare**.

Le Commissioni per gli esami abilitanti devono essere in grado di valutare il raggiungimento degli obiettivi considerando le specifiche e diversificate competenze (in particolare per l’abilitazione alla professione di estetista si faccia riferimento al D.M. n. 392/94).

L’esame abilitante deve essere svolto in presenza.

I candidati che la commissione d’esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹⁶ e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento delle prove d’esame abilitante, possono essere ammessi a sostenere l’esame entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. In caso

¹⁵ Relativamente a tale caso, si ricorda che è possibile riconoscere crediti formativi e tradurli in una riduzione delle ore standard del percorso fino a un massimo del 50%, applicando quanto stabilito nel paragrafo 2.3.2 dell’allegato A) al decreto n. 12453/2012.

¹⁶ Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell’alunno o dei suoi conviventi.

l'impedimento del candidato si prolunghi oltre tale termine, lo svolgimento delle prove è rinviato alla sessione suppletiva.

12. PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento dell'esame e delle eventuali differenziazioni per allievi disabili e/o con DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle eventuali differenziazioni in caso di BES.

13. PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME

Il Presidente della Commissione d'esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure, della DGR n. 7765/2018, della DGR n. 6042/2022, nonché dei successivi decreti di aggiornamento dell'elenco.

Per esigenze organizzative, in relazione alla sessione estiva dell'Anno Formativo 2025/2026 Regione Lombardia procede alla nomina, attingendo dall'elenco regionale e svolgendo una specifica istruttoria, come di seguito descritta:

- in prima istanza l'Ufficio competente raccoglie la disponibilità degli iscritti all'elenco a svolgere l'incarico di Presidente di commissione di esame per la sessione di giugno 2026, tramite la compilazione di un questionario inviato alla casella di posta indicata da parte del Presidente all'atto di iscrizione all'elenco, assegnando un termine entro cui rispondere. Regione non risponde dell'eventuale cambio dell'indirizzo e-mail non comunicato;
- l'Ufficio predispone un report contenente i seguenti dati:
 - Città di residenza
 - N. incarichi di Presidenza pregressi
 - Data ultima commissione
 - Numero di rinunce
 - Distanza residenza dal luogo della commissione sulla medesima Provincia
 - Disponibilità dichiarata

Sulla base dei dati sopra indicati è avviata una procedura automatizzata, tale da abbinare in modo casuale il Presidente alla Commissione di esame. Una volta effettuato l'abbinamento tra il Presidente e la Commissione d'esame, al presidente verrà inviata comunicazione di abbinamento: il presidente avrà tre giorni per dare conferma di assegnazione, rispondendo alla e-mail e inoltrando formale conferma di accettazione e restituzione del modulo denominato "ALLEGATO B Insussistenza incompatibilità e autorizzazione dipendente pubblico", debitamente compilato e firmato. In assenza di conferma scritta entro il termine sopra indicato, la presidenza della commissione verrà riassegnata ad altro candidato tramite l'utilizzo della medesima procedura.

Per ciascuna sessione successiva a quella ordinaria estiva dell'a.f. 2025/2026, Regione si riserva la possibilità di nominare i Presidenti di Commissione mediante l'individuazione secondo l'ordine alfabetico e la provincia di residenza degli iscritti, al fine di garantire il criterio dell'economicità: l'ufficio regionale estrae a sorte la lettera alfabetica da cui iniziare la chiamata; si procede a chiedere in ordine alfabetico la disponibilità degli iscritti e ad assegnare, verificata la loro disponibilità, i presidenti alle commissioni costituite.

In ogni caso, a prescindere dalla modalità di istruttoria dei Presidenti di Commissione, ai fini della nomina saranno applicati i seguenti criteri:

- In caso di rinuncia o in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti e/o dei domiciliati gli uffici procedono a contattare i candidati residenti e/o domiciliati in altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa/scolastica.
- I suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto.
- In caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti.
- La nomina deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. A questo scopo, si rammenta che il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'istituzione interessata.

Ai Presidenti delle Commissioni d'esame è attribuito un **gettone di presenza di € 80,00 lordi**, oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle Commissioni esaminatrici. Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19. Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono comunque da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale, laddove non effettuati in continuità con le altre operazioni. Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali. Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, è attribuito un solo gettone per turno.

Le **spese di viaggio**, se sostenute, devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo le norme vigenti. In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio. In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, moltiplicando il numero dei km di distanza dalla residenza/domicilio al luogo di svolgimento della prestazione per 1/5 del costo medio mensile del carburante, rilevato dal sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica¹⁷. La distanza dichiarata è verificata con l'ausilio del sito www.viamichelin.com. Eventuali tagliandi del pedaggio autostradale sono oggetto di rimborso totale;
- del mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è € 500,00 per sessione d'esame. Il Presidente non ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

¹⁷ <https://sisen.mase.gov.it/dgsaie/prezzi-mensili-carburanti>

Con riferimento al rimborso delle spese di viaggio ai presidenti per recarsi alla sede d'esame, come rilevato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'Interpello di Regione Lombardia n. 904– 351/2023, esso deve essere interamente assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) e assoggettato a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 24 del DPR 600/1973 ai percettori di redditi assimilati a redditi di lavoro dipendente indicati all'articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR, ossia:

- lavoratori dipendenti per i quali l'attività di presidente di commissione d'esame non rientri nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR, concernente redditi di lavoro dipendente (ad esempio, docenti di scuole statali o dipendenti di un ente formativo accreditato);
- liberi professionisti per i quali la citata attività di “Presidente di commissione leFP” non rientri nell'oggetto tipico dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, del TUIR concernente i redditi di lavoro autonomo;
- pensionati.

Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche statali, la relativa spesa sarà a carico di Regione Lombardia, che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della presentazione di apposita richiesta e documentazione.

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali allegata a ciascuno dei tre Avvisi pubblici di finanziamento interessati dalle procedure di esame:

- Avviso leFP approvato con Decreto n. 9578 del 07/07/2025 e s.m.i.;
- Avviso leFP Duale GOL approvato con Decreto n. 8833 del 20/06/2025 e s.m.i.;
- Avviso Apprendistato di primo livello per il conseguimento di qualifica e diploma leFP presso le istituzioni formative accreditate, approvato con Decreto n. 11381 del 07/08/2025;
- Avviso Apprendistato di primo livello per il conseguimento di qualifica e diploma leFP presso le istituzioni scolastiche in regime di sussidiarietà, approvato con Decreto n. 15160 del 28/10/2025.

Allegato A1

RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI CANDIDATO ESTERNO AGLI ESAMI DI QUALIFICA O DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Anno scolastico e formativo 2025/2026

A (Istituzione formativa o Istituzione Scolastica)

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*)

codice fiscale

in qualità di:

- candidato maggiorenne;
- genitore o tutore del seguente candidato minorenn¹:

(*cognome e nome*)

¹ Che abbia i 18 anni compiuti alla data di svolgimento dell'esame o che abbia frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione.

codice fiscale

CHIEDE

l'ammissione in qualità di **candidato esterno** agli esami di:

- qualifica di istruzione e formazione professionale
- diploma di istruzione e formazione professionale

figura qualifica/diploma

indirizzo qualifica/diploma

A tal fine allega:

- fotocopia della carta d'identità del dichiarante e del candidato;
 - fotocopia del codice fiscale del dichiarante e del candidato;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);
 - copia del titolo di studio se conseguito all'estero (e relativa traduzione asseverata per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera e dichiarazione di valore per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi) (specificare)
-

- curriculum vitae Europass
 - altra documentazione (*specificare*)
-
-
-

In fede,

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi del DPR 445/2000 – artt. 46-47

Il/La sottoscritto/a (*cognome e nome*)

Nato/a il

a (*comune, provincia o eventuale stato estero*)

residente a (*comune e provincia*)

(*indirizzo*)

telefono

cellulare

e-mail

candidato maggiorenne agli esami in qualità di esterno;

genitore o tutore del seguente minore candidato agli esami in qualità di esterno:

(*cognome e nome*)

Nato/a il

a (*comune, provincia e eventuale stato estero*)

residente a (*comune e provincia*)

(*indirizzo*)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Con riferimento al candidato:

luogo e data di nascita

luogo di residenza

cittadinanza

possesso della licenza di 1° ciclo di istruzione (*terza media*)²

rilasciato da

in data

possesso dell'attestato di qualifica professionale triennale³ di:

rilasciato da

in data

che il candidato minorenni, alla data dell'esame, ha frequentato 12 anni di un percorso del sistema di istruzione o formazione;

² Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).

³ V. nota n. 2.

possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (*specificare l'istituzione scolastica o formativa e la data di rilascio*)⁴

possesso dei seguenti attestati di competenza (*specificare le competenze oggetto degli attestati, l'ente accreditato per i servizi al lavoro che li ha rilasciati, l'anno di rilascio e la sede del corso*):

frequenza dei seguenti percorsi scolastici o formativi (*specificare in dettaglio indirizzo del percorso, date, scuole o istituzioni formative, sedi di erogazione di percorsi*):

attuale iscrizione presso istituzione scolastica o formativa (*specificare denominazione, sede corso e indirizzo del percorso*):

⁴ V. nota n. 2.

DICHIARA, altresì, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

- che il candidato ha effettuato le seguenti esperienze lavorative:
(specificare mansioni, durata, denominazione e sede delle aziende)

In fede

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.